



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 55/2022 DEL 22/07/2022

PORTO DI ANCONA

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. che dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02.10.2020 come modificata da ultimo dall'Ordinanza n. 22/2021 del 29/09/2021, che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento Amministrazione Demanio;
- VISTO** il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2015, n. 8 recante la Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche;



- VISTA** la L.R. Marche 5/08/2021 n. 22 recante “Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche”;
- VISTA** la Delibera del Comitato di Gestione n. 23/2022 del 29/06/2022 con cui è stato espresso parere favorevole in ordine all’avvio della procedura ad evidenza pubblica per assentire in concessione demaniale marittima per la durata di anni 4 (quattro) due aree di soste ubicate presso le zone Facilities n. 2A e n. 2B nel Porto di Ancona, per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari mediante negozio mobile;
- VISTO** il Decreto presidenziale n. 80/2022 del 30/06/2022 con cui è stata avviata la sopra menzionata procedura, nonché contestualmente approvato il riconnesso avviso ed il relativo disciplinare di gara;
- VISTO** il suddetto avviso pubblicato in data 30/06/2022 sul sito istituzionale di questa Autorità, nonché sull’albo pretorio del Comune di Ancona e della Capitaneria di Porto di Ancona, giusta nota di trasmissione del 30/06/2022 recante prot. PAR 4951;
- CONSIDERATO** che il richiamato avviso stabilisce che il termine entro il quale presentare le domande di concessione spira il 30/08/2022 alle ore 12.00;
- VISTA** la precedente concessione n. 16/2016 Reg. Rep. n. 979 del 08/07/2016, assentita alla Ditta Montecchiesi Gianni C.F. MNTGNN47R09C704B, P.I. 00864310420, recante scadenza al 07/07/2022 in virtù della proroga ex lege prevista all’art. 199 comma 3 lett.b) del D.L. 34/2020 come ulteriormente modificato dall’art. 5 comma 3 bis del D.L. 146/2021;
- VISTA** la fideiussione bancaria n. 42637 emessa dalla Banca delle Marche in data 22/06/2016 per l’importo di euro 10.000,00 prestata dalla Ditta individuale Montecchiesi Gianni a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla sopra richiamata concessione ai sensi dell’art. 17 Reg. cod. Nav., con validità pari a quella della concessione n. 16/2016 e clausola di tacita proroga annuale fino a comunicazione di svincolo da parte dell’Ente concedente;
- RICHIAMATO** il parere di cui al prot. PAR 6947 del 29/09/2021 espresso dalla Divisione Security- Safety portuale e Servizi all’Utenza di questa Autorità;
- VISTO** il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Ancona con nota prot. 1526 del 18/01/2022, assunta al prot. ARR 544 del 19/01/2022;
- TENUTO CONTO** del sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto di Ancona effettuato in data 22/02/2022, come da resoconto assunto al prot. ARR 2040, relativamente alle attività di verifica delle aree di sosta, prodromiche all’avvio della relativa procedura ad evidenza pubblica per la individuazione del concessionario delle aree in analisi;
- RITENUTO** necessario - specialmente nel periodo estivo – mantenere un punto di ristoro nelle Facilities 2A e 2B per gli utenti di questo sorgitore, durante



il periodo di attesa in concomitanza degli imbarchi/sbarchi dei passeggeri nell'ambito delle corse dei traghetti Ro-Pax;

RITENUTO

sulla base delle valutazioni espresse nei pareri di cui sopra di poter confermare le due aree di sosta nella zona A e zona B, con mera traslazione della posizione 2A, secondo quanto riportato nella planimetria allegata per meglio corrispondere alle esigenze porto funzionali;

VISTE

le variazioni di orari dei calendari corse dei traghetti appartenenti alla compagnia di navigazione Snav e della compagnia di navigazione Adriaferries, assunte al protocollo della scrivente con nota prot. 8859 del 7 luglio e n. 8902 del 8 luglio 2022;

CONSIDERATE

le determinazioni emerse dal Tavolo Tecnico tenutosi in data 19 luglio scorso che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Comando di polizia di frontiera del porto di Ancona e della Divisione Security dell'Ente, in occasione del quale si sono affrontate le potenziali criticità legate all'esercizio dei varchi ed ai tempi di permanenza dei passeggeri in banchina anche in relazione alle crescenti previsioni di imbarco di veicoli e passeggeri a bordo dei traghetti diretti in Croazia ed Albania, che impongono un ampliamento dei programmati orari di apertura dei varchi d'ingresso della Facility 2B, con conseguente incremento dei tempi di stazionamento dei passeggeri in attesa di imbarco nei pressi dei piazzali interni della predetta facility;

VISTA

l'impossibilità per i passeggeri in imbarco già controllati ai varchi di security e frontalieri della facility 2B di poter temporaneamente uscire dalla facility;

RITENUTO

per quanto sopra, necessario assicurare nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica approvata con deliberazione n. 23 del 29/06/2022 del Comitato di Gestione e già avviata con Decreto Presidenziale n. 80/2022 del 30/06/2022 e comunque non oltre il 30.09.2022 la presenza dei suddetti punto ristoro per il periodo estivo disponendo, che la ditta Montecchiesi, già concessionaria, possa seguire a svolgere la superiore attività al fine mantenere, anche per la corrente stagione, il citato punto di ristoro nelle Facilities n. 2A e n. 2B per gli utenti di questo sorgitore, durante il periodo di attesa in concomitanza agli imbarchi/sbarchi dei passeggeri nell'ambito delle corse dei traghetti Ro-Pax;

RITENUTO

di dovere, nelle more della definizione della procedura avviata con i provvedimenti di cui sopra, formalmente legittimare la Ditta Montecchiesi a mantenere il citato punto di ristoro nelle Facilities n. 2A e n. 2B fino alla data del 30/09/2022, trattandosi del periodo di massima affluenza dei passeggeri nell'ambito delle corse dei traghetti Ro-Pax che scalano il porto di Ancona, fatta salva la sopravvenuta inefficacia del presente



provvedimento ordinamentale in caso di definizione anticipata della procedura ad evidenza pubblica avviata rispetto al predetto termine;

VALUTATA

pertanto, la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav, volta ad assentire la legittima occupazione degli spazi demaniali marittimi individuati nell'allegata planimetria, al fine di assicurare il regolare esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari agli utenti del porto che sostano in attesa nelle facilities n. 2A e n. 2B in concomitanza agli imbarchi/sbarchi dei passeggeri nell'ambito delle corse dei traghetti Ro-Pax e funzionali al rispetto delle norme applicabili in materia di safety e security;

VISTA

la richiesta formalizzata dai competenti Uffici di corresponsione del canone demaniale dovuto e accertato con atto 00-93/22 Aut del 11/07/2022 fino alla data del 30.09.2022, giusta nota prot. PAR 5198 – 11_07_2022;

VISTA

la attestazione di pagamento del canone demaniale accertato rimessa con nota prot. ARR 9491 del 22/07/2022;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, a decorrere dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30/09/2022, la Ditta Montecchiesi Gianni (c.f. MNT GNN 47R09 C704B, P.I. 00864310420), nelle more del perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica avviate con Decreto Presidenziale n. 80/2022 del 30/06/2022 e di cui all'Avviso pubblicato in data 30/06/2022, per il periodo sopra indicato, è legittimata a fruire delle due aree di sosta, così come individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante negozio mobile in concomitanza degli imbarchi/sbarchi dei passeggeri nell'ambito delle corse dei traghetti Ro-Pax.

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse, gli spazi demaniali individuati nella planimetria allegata sono interdetti ad ogni utilizzo, fatte salve le attività volte ad assicurare la presenza dei suddetti punti ristoro limitatamente al corrente periodo estivo e comunque fino alla data del 30.09.2022 da parte della ditta Montecchiesi.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, gli spazi impegnati resteranno nella totale custodia della Ditta in argomento. Tali spazi, a cure ed oneri dello stesso soggetto, saranno asserviti alla allocazione dei punti di ristoro, con negozio mobile, nelle Facilities 2A e



2B per gli utenti di questo sorgitore, durante il periodo di attesa in concomitanza degli imbarchi/sbarchi dei passeggeri nell'ambito delle corse dei traghetti Ro-Pax, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008, così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione Marittima e connesso Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

L'occupazione demaniale di cui alla presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte della Ditta Montecchiesi Gianni:

- a) la sosta del veicolo adibito alla vendita di alimenti non dovrà in alcun caso ostacolare la viabilità, lo sbarco dei veicoli dai traghetti e l'incolonnamento dei mezzi all'imbarco nei traghetti;
- b) la Ditta non potrà allestire nelle vicinanze del punto di ristoro previsto, punti di aggregazioni per i clienti (tavoli, sedie, panche, ombrelloni ect);
- c) la Ditta per l'ingresso nelle facilities dovrà usare il badge personale rilasciato da questa Autorità;
- d) il badge rilasciato dovrà essere usato esclusivamente a titolo personale e non può essere ceduto, prestato o comunque utilizzato da altri, pena la decadenza dalla relativa titolarità;
- e) la Ditta ha l'obbligo di comunicare, a questa Autorità, ogni anomalia e controversia che dovesse insorgere durante l'espletamento delle attività che con la presente Ordinanza vengono legittimate fino alla data del 30.09.2022;
- f) la Ditta è obbligata ad operare nella posizione assegnata presso le due facility (2A e 2B), così come sopra indicate, secondo il calendario comunicato da questa Autorità, alla luce degli orari di massimo afflusso delle persone dirette all'imbarco/sbarco;
- g) Nello specifico la ditta dovrà garantire la presenza del punto ristoro secondo il seguente orario:
 - Facility 2A: apertura 3 ore antecedenti alla partenza dalla prima nave della facility;
 - Facility 2B a far data dalla adozione del presente provvedimento secondo il seguente calendario:
 - Sabato 23 luglio: dalle ore 15.00 alle ore 22.00;
 - Venerdì 29 luglio: dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
 - Sabato 30 luglio: dalle ore 15.00 alle ore 22.00;
 - Mercoledì 3 agosto: dalle 15.00 alle 20.00;
 - Venerdì 5 agosto: dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
 - Sabato 6 agosto Dalle 15.00 alle 22.00;
 - Mercoledì 10 agosto: dalle 15.00 alle 20.00;
 - Venerdì 12 agosto: dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
 - Sabato 13 agosto Dalle 15.00 alle 22.00;
 - Mercoledì 17 agosto: dalle 15.00 alle 20.00;
 - Venerdì 19 agosto: dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
 - Sabato 20 agosto: dalle 15.00 alle 22.00;



- h) l'attività di vendita di prodotti alimentari non potrà essere interrotta, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze che potranno essere comunicate a questa Amministrazione e/o per ordine motivato di questo Ente concedente.
- i) Le aree dovranno essere sempre mantenute in ordine e nelle condizioni igienico sanitarie prescritte dalla vigente normativa.

Art. 4

Il presente provvedimento ordinamentale sarà produttivo di effetti fino alla data del 30.09.2022, fatta salva la sopravvenuta inefficacia dello stesso, in caso di definizione anticipata della procedura ad evidenza pubblica già avviata rispetto al predetto termine, senza che la Ditta che con il presente viene legittimata, possa avanzare pretese di sorta in termini indennitari e/o risarcitori derivanti dalla anticipata conclusione della selezione avviata per la individuazione del nuovo concessionario delle aree demaniali marittime individuate nella allegata planimetria.

Art. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 22.07.2022

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

V° II Dirigente

Avv. Giovanna Chilà